



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 14 del 04/03/2023

**OGGETTO: DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA IN APPLICAZIONE
DELL'ART. 208 DEL D.GLS 285/1992 COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALLA L. 120/2010 - ESERCIZIO 2023**

L'anno 2023 addì quattro del mese di Marzo alle ore 09:00, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sangalli Francesco la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA PRESENZE
SANGALLI FRANCESCO	Sindaco	si
ZEZIOLA ORIETTA	Assessore e Vice Sindaco	si
PEDRETTI GIACOMINO	Assessore	si
FOSTINELLI DOMENICO	Assessore	si
MOSCARDI ILENIA	Assessore	si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Risulta presente in videoconferenza ed è incaricato alla redazione del presente verbale Il Segretario Marino Bernardi.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 40 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, prevede:

- ✓ al comma 4 che “Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a. in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b. in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c. ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- ✓ al comma 5 che “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”;
- ✓ al comma 5-bis che “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”;

RILEVATO che l'art. 142 in vigore dal 29 aprile 2012 in ordine ai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabilisce quanto segue:

- ✓ al comma 12-bis che “I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4

del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;

- ✓ al comma 12-ter che “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
- ✓ al comma 12-quater che “Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del vigente Codice della Strada;

DATO ATTO che la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della strada deve essere conteggiata, in sede di previsione, sul totale delle entrate da sanzioni, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese previste per compenso al concessionario;

RITENUTO che occorre pertanto fin d'ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2023 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal 4° comma dell'art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

SENTITA la proposta per l'impiego dell'entrata suddetta avanzata dall'ufficio di Polizia Locale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott. Alessandro Fabbrini, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49. D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di destinare in via di massima la somma di € 3.000,00 dei proventi derivati da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada, così come previsto nella parte entrata del bilancio di previsione, di cui il 50% alle seguenti finalità e per gli importi a fianco indicati:

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade comunali:

- ✓ - segnaletica orizzontale e verticale € 800,00;
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale:
- ✓ - acquisto nuovi cartelli stradali € 300,00;
Miglioramento della sicurezza stradale:
- ✓ - manutenzione ordinaria strada comunali € 400,00;

2) di determinare per l'anno 2023, in conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 208 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada, secondo quanto indicato nel prospetto sotto riportato:

a) importo da iscrivere nella parte 1^ - Entrata, Titolo III -
tipologia 200 categoria "Proventi da attività di controllo,
nell'apposito capitolo denominato: "Sanzioni amministrative
- violazioni norme riguardanti il Codice della strada"
Codice 30200.02.0100 € 3.000,00;

b) importo minimo da stanziare nella spesa – missione 10,
programma 5, titolo 1, denominata "viabilità e infrastrutture
stradali" spese correnti:
Servizio 08.01 - Viabilità circolazione stradale e servizi
connessi Codice 10051.03 € 1.500,00;

3) di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l'esercizio 2023 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale, dando atto che le somme iscritte sono vincolate al 100%;

4) di trasmettere in via informatica, entro il 31 maggio 2023, nel caso i decreti attuativi vengano posti in essere, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno copia della presente deliberazione congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12-quater dell'art. 142 del D. lgs. 285/1992 integrata con i dati previsti dal comma 12 bis dell'art. 142 citato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



ESOS JHAM A O



ESOS JHAM A O

Oggetto:

**DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 208 DEL D.GLS 285/1992 COME
MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA L. 120/2010 - ESERCIZIO 2023**

Parere per la regolarità contabile (art.49, 1[^] comma del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267):

FAVOREVOLE

Li, 04 MAR. 2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Fabbrini Alessandro



Parere per la regolarità tecnica (art.49, 1[^] comma del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267):

FAVOREVOLE

Li, 04 MAR. 2023

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sangalli Francesco



Il Segretario
Dott. Marino Bernardi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li, 04 MAR. 2023

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

li, 04 MAR. 2023

Il Segretario
Dott. Marino Bernardi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26.03.2023 al 08.04.2023, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno 08.04.2023

li, 19 APR. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marino Bernardi





04 MAR 2023

